



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIRIZZO N. 52 DEL 25/11/2022

**OGGETTO:** Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino. Istanza di riesame AIA ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006. Atto di indirizzo.

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 15:21 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Sì	
VINCI Alessandro	Sì	
CAPUTO Claudia	Sì	
STELLA Paolo	Sì	
DE GIORGI Endrio	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì	
CARDINALE Giuseppe	Sì	
CAMPEGGIO Carlo	Sì	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Donato	Sì	
PINCA Maurizio	Sì	
CAMPA Annamaria	Sì	
NISI Alessandro	Sì	
ANGELELLI Rita	Sì	
PAPA Sandra	Sì	
FRANCONE Endrio	Sì	
MUCI Egidio		Sì

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Presiede il Avv. Maurizio PINCA - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Milena MAGGIO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

**ORIGINALE**

**Consiglio Comunale del 25/11/2022**

**Oggetto: Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino. Istanza di riesame AIA ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006. Atto di indirizzo.**

**Punto n. 7 dell'Ordine del Giorno (ex punto 8) - Ore 15:52**

**Presenti n. 16**  
**Assenti n. 1 (Muci)**

**Il Presidente** apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al relatore Assessore Caterina DORATO

Successivamente intervengono il Presidente Maurizio PINCA, i Consiglieri Alessandro NISI, Sandra PAPA, Salvatore LIQUORI, Annamaria CAMPA, l'Assessore Caterina DORATO ed il Sindaco Flavio FILONI.

Il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** e fatta propria la proposta del Presidente

**CON VOTAZIONE UNANIME** espressa per alzata di mano :

**Presenti n. 16**  
**Assenti n. 1 (Muci)**

**D E L I B E R A**

**Di approvare la delibera così come presentata**

**S U C C E S S I V A M E N T E**

**con separata votazione UNANIME, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000**

**Presenti n. 16**  
**Assenti n. 1 (Muci)**

**La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.**



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI INDIRIZZO N. 57 del 22/11/2022

**SETTORE PROPONENTE**  
7° Settore: Lavori Pubblici -  
Ambiente

**SERVIZIO**

**Istruttore**  
**Luca Migliaccio**

**OGGETTO**

Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino. Istanza di riesame AIA ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006. Atto di indirizzo.

Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

**Istruttore**  
**Luca Migliaccio**

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino. Istanza di riesame AIA ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006. Atto di indirizzo.
---------	--

### PREMESSO CHE

- L'impianto di discarica monomateriale di rifiuti contenenti amianto sito in agro di Galatone è gestito dalla R.E.I. S.r.l. in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D. D. n° 83 del 19/01/2011;
- Il gestore, con una prima comunicazione ex art. 29-nonies, prot. n. 44123 del 9.12.2020, comunicava la modifica relativa all'adeguamento del piazzale di ingresso alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 26/2013 relativamente al trattamento delle acque meteoriche; tale comunicazione faceva seguito ai rilievi effettuati da ARPA in sede di ispezione ordinaria ex art. 29-decies c. 3 del D. Lgs. N. 152/2006.
- A tale comunicazione la Provincia dava riscontro, autorizzando con la D.D. n.50 del 22.01.2021 il trattamento di depurazione e lo scarico sul suolo delle acque meteoriche incidenti sui piazzali di servizio della discarica.
- Con la successiva comunicazione prot. n. 3415 del 26.01.2021 il gestore comunicava una modifica di AIA, al fine di rimuovere le criticità espresse nella C. T. di cui al P.P.RGNR 3298/2017, atteso che l'impianto ritornava nella disponibilità del gestore per in dissequestro ad opera della intervenuta sentenza n. 35 del 13.01.2021.
- Nella relazione tecnica del gennaio 2021 il gestore dichiarava che intende prevedere delle gestioni operative volte a risolvere le criticità contestate dall'A.G. ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento di sequestro giudiziario, e alla pag. 3 che non intende rimuovere la criticità del punto 5, ovvero rispettare il limite del 15% del volume di discarica di inerti secondo il Piano regionale dei rifiuti Speciali.
- La Provincia, con il supporto degli enti competenti in materia di salute pubblica e ambiente, nonché con il supporto degli uffici tecnici provinciali e comunali esaminava la proposta progettuale di modifica e rilevava che tale proposta non elimina le criticità riscontrate, nonché prendeva atto di quanto precisava il Comune di Galatone sulla compatibilità urbanistica, cioè che non è stata mai realizzata la variante urbanistica a seguito del parere sulla localizzazione di cui alla D.C.C. n. 47 del 10.06.1997.
- La Provincia, con nota prot. n. 13271 del 26.03.2021 in riscontro alla richiesta di modifica, comunicava al gestore che la proposta non rimuoveva le criticità riscontrate, in quanto prevedeva ancora il passaggio dei mezzi sopra i rifiuti abbancati e non rispettava la normativa

tecnica di settore, risultando improcedibile la comunicazione di modifica, e diffidava la società dal ricevere ulteriori carichi di rifiuti contenenti amianto.

- La società inviava alla Provincia le sue osservazioni al suddetto atto di diffida con la nota acquisita al prot. n. 14850 del 07.04.2021.
- A tali osservazioni la Provincia ribadiva, con nota prot. n. 17478 del 23.04.2021, il contenuto della diffida, atteso che la sentenza demanda agli organi competenti il controllo delle attività per la messa in sicurezza e la corretta gestione della discarica.
- In particolare nella suddetta nota, ai punti 3 e 4, si chiedeva alla società di adottare ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle già adottate, mediante coltivazione per settori o trincee, con setti divisorii atti a impedire il passaggio sui rifiuti, e di proporre degli accorgimenti atti a superare tutte le criticità rilevate, presentando una proposta di modifica che sviluppi le proposte migliorative già accennate nella nota di riscontro alla diffida prot. n. 17478 del 23.04.2021.
- La società, infine, ha presentato una proposta di modifica ex art. 29-nonies dettagliata con la nota prot. 21416 del 18.05.2021;
- che all'esito veniva convocata Conferenza dei Servizi per il 05.08.2021, in cui prima di proseguire nella valutazione degli aspetti tecnici veniva inquadrato il procedimento in un quadro normativo corretto ovvero in un procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, sia perché occorreva valutare la conformità alle BAT conclusions (BEST AVAILABLE TECHNIQUES trad. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI) sui rifiuti pubblicate sul bollettino ufficiale dell'unione europea in data 17.08.201, sia perché la Provincia, congiuntamente con gli altri enti competenti, ritenevano di dover disporre il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione per incrementare le misure di garanzia e di tutela dell'ambiente e della salute, atteso che il catino di discarica monomateriale aveva assunto rilevanza prevalente sull'intero complesso, superando la mera classificazione di discarica per inerti, riconducendo l'impianto alle problematiche più complesse di una gestione di rifiuti speciali pericolosi.
- Tanto determinava che la documentazione da allegare all'istanza di riesame doveva essere quella prevista dall'art. 29-ter per un riesame complessivo dell'impianto con il rinnovo dei pareri e dei titoli autorizzativi necessari, che terranno conto dei mutamenti avvenuti nell'ambiente circostante, degli aggiornamenti tecnologici e normativi intervenuti, di fatto e di diritto, con particolare riferimento al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali (D.G.R. n. 1023 del 19 maggio 2015) e ai criteri localizzativi escludenti e penalizzanti, tenuto conto delle disposizioni transitorie e del loro coordinamento con misure di mitigazione.
- in particolare, la disposizione transitoria, premettendo che *“Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo*

*dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'autorità o ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 18 relativamente alla componente interessata dal vincolo",* pone un preciso obbligo all'amministrazione interessata ed in particolare all'ente procedente, dovendo valutare mediante il necessario parere dell'autorità preposta a tutela di vincoli ambientali e paesaggistici, il permanere dell'opera, ferme restando le misure di compensazione e mitigazione.

- Si rilevava in tale sede che era quindi necessario considerare che l'impianto, con riferimento ai beni paesaggistici, è collocato in area interessata dalla presenza di Componenti culturali e insediative: Immobili e aree di notevole interesse pubblico, come risulta nelle tavole del PPTR della Regione Puglia approvato con DGR n. 176/2015;
- tale elemento è riconducibile a uno dei criteri escludenti nel citato Piano regionale dei rifiuti speciali e, conseguentemente, richiede apposita valutazione da parte dell'ente competente preposto al vincolo, sia perché non è stato valutato in sede di autorizzazione, sia perché occorre tener conto del superamento dell'impianto come discarica inerti, avendo assunto nel tempo i caratteri propri e le relative problematiche di una discarica di amianto.
- A ciò si aggiunga, qualora si intendesse superare la valutazione con il consolidamento dei provvedimenti autorizzativi, che gli stessi sono antecedenti al Piano Regionale Rifiuti speciali che prevede il vincolo escludente e che, pur volendo attribuire al Piano valore ricognitivo, ciò non supera la necessità di una valutazione da parte delle competenti autorità.
- Il progetto di modifica pertanto doveva essere trattato come un progetto di adeguamento impiantistico e di riesame dell'AIA con valore di rinnovo e all'esame del progetto dovevano necessariamente essere invitati anche la Regione Puglia, per valutare le opere di mitigazione e di compatibilità con il PPTR, e il Comune di Nardò per le criticità dovute alla distanza dell'impianto dai siti sensibili e dagli insediamenti civili.
- Il Comune di Galatone, nella predetta conferenza, chiedeva copia della nota con la quale la società ha presentato osservazioni e memorie alla diffida della Provincia ed osservava che il procedimento era stato promosso dalla REI come modifica non sostanziale ex art.29 nonies; in realtà tale procedimento era volto ad una sanatoria delle difformità e violazioni riscontrate nel procedimento penale che si è concluso solo per estinzione del reato per morte del reo.
- Per tale motivo occorreva un provvedimento espresso di diniego/irricevibilità dell'istanza come puntualmente osservato nella precedente conferenza dei servizi del marzo scorso.
- Osservava altresì che, in disparte l'assenza di alcun atto deliberativo consiliare di variante allo strumento urbanistico, anche a voler riqualificare ex officio l'istanza in procedimento di rinnovo ex art.29 octies, lo stesso va definito negativamente per la sussistenza di vincoli sopravvenuti –

in particolare per le norme del PPTR recepite da ultimo dal Comune di Galatone nel Documento Programmatico Preliminare del PUG – nonché per la sussistenza di BAT che già non erano state in precedenza osservate dalla ditta, come testimonia lo stesso procedimento penale.

- Insisteva pertanto nella revoca dell'autorizzazione per mancato adeguamento alle prescrizioni ed esprime parere sfavorevole in considerazione del fatto che vi è già all'origine (Agosto 2011) un dato erroneo e nel progetto di *“ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi sita in agro di Galatone (LE) in località Vignali-Castellino”*. Nel sito predetto insisteva infatti una discarica per rifiuti inerti 2<sup>a</sup> categoria tipo “A”, originariamente intestata alla ditta Zuccalà, giusta richiesta presentata al Comune di Galatone nel Giugno 1998; negli anni 2008 e 2009 la subentrata ditta R.E.I. aveva già presentato per la stessa discarica un progetto di *“adeguamento al punto 7.2 del D.C. n.187/2005”*, con alligazione di relazione a firma della Geoambiente s.r.l.; Sta di fatto che con il progetto del 2011 – assentito dal Comune di Galatone e dalla Provincia di Lecce (Aut. Dir. Prov. Lecce n.2323/2009 e 83/2011) non si procedeva ad alcun adeguamento, ma si estendeva la discarica e – soprattutto – veniva destinata la maggior parte della ex cava a MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (mc. 72.363) con una previsione di conferimento di circa 10.000 tonnellate per anno, raddoppiabili a quasi 20.000. In sostanza si è proceduto – sotto le mentite spoglie di un adeguamento – al completo cambiamento della quantità di tipologia prevalente del materiale conferito (oggi diventato l'AMIANTO) con una VARIANTE SOSTANZIALE PER DIVERSA DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE INTERNA, che doveva imporre – rispetto alla prima concessione relativa agli INERTI – un nuovo iter autorizzatorio.
- nella RELAZIONE TECNICA GENERALE del PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA, a firma dei Tecnici incaricati da R.E.I. s.r.l., ovvero Dr. Luigi Candido e D.ssa Maria Antonietta Negro, contrariamente al vero viene attestato che nel raggio di 1 Km. dal perimetro dell'impianto sono assenti case di civile abitazione, zone agricole, acquedotti. Viene infatti barrata la casella “no” della relativa tabella.
- In realtà nel raggio di 1Km dal perimetro dell'impianto si trovano molte case di abitazione, sia stagionali che residenziali. L'impianto si trova in zona agricola e paesaggistica. A meno di un chilometro vi è la condotta principale dell'acquedotto che collega Galatone e Nardò.
- Per tali motivi chiedeva che la conferenza si concludesse con un rigetto dell'istanza di modifica non sostanziale e con la revoca dell'autorizzazione. In ogni caso si opponeva per i medesimi motivi e per la patente inammissibilità all'eventuale riqualificazione in procedimento di rinnovo ex art. 29 octies.
- Nonostante ciò la Provincia chiedeva al proponente se intendesse presentare istanza di

riesame/rinnovo di AIA ai sensi dell'art. 29-octies, corredata dai necessari elaborati tecnici e da nuovi pareri degli enti competenti.

- Il proponente ottemperava all'invito e presentava istanza di riesame/rinnovo;
- Veniva pertanto indetta nuova conferenza dei servizi per l'08.09.2022;
- In tale sede il Comune di Galatone inviava parere negativo dal punto di vista urbanistico, e preannunciava anche di aver convocato l'apposita commissione per il parere paesaggistico, per il quale, come indicato dalla Regione in una nota scritta, la competenza è dello stesso Comune di Galatone.
- Venivano sollecitati altresì i pareri ARPA e ASL;
- Di seguito veniva convocato un tavolo tecnico dei soli Enti per chiarire gli aspetti problematici della vicenda.

### **CONSIDERATO CHE**

- L'intervento richiesto è contrario alle prescrizioni e morfologie edilizie previste nelle NTA del PUG adottato con Del.CC n.15/2022;
- che l'art. 36/S delle predette norme rubricato "Impianti pubblici e/o di interesse pubblico nelle aree agricole", dispone all'ultimo capoverso che "non è consentito l'utilizzo delle cave per impianti di stoccaggio rifiuti e discariche";
- che analogo divieto è contenuto nella delibera di moratoria ambientale approvata con Del. C.C. n. 50 del 24/11/2017;
- che le ragioni di tutela della salute pubblica e di tutela ambientale sopra espresse impongono un diniego al rinnovo dell'autorizzazione con obbligo per il gestore di messa in sicurezza della discarica;
- che la commissione consiliare competente in data 25 Ottobre 2022 ha espresso parere negativo sulla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ;
- che la commissione paesaggio nella seduta del 15/11/2022 ha espresso parere negativo che di seguito si riporta: *"La c.l.p. esprime parere sfavorevole in quanto non compatibile con l'art. 82 comma 2 lett. A3 delle N.T.A. del P.P.T.R."*
- che è necessario che il C.C. autorizzi il responsabile del settore urbanistica ad inviare parere negativo, ratificando di fatto quanto già inviato e in precedenza dedotto.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

- 1) di demandare al responsabile del servizio urbanistica l'emissione di parere negativo conforme alle premesse del presente deliberato, ratificando di fatto, quanto già inviato;
- 2) di trasmettere sollecitamente detto parere e la presente delibera alla Provincia di Lecce.



**Letto confermato e sottoscritto**

Il Presidente del Consiglio

Avv. Maurizio PINCA



Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.